



Comune di Frazzanò

(Provincia di Messina)

Via Umberto I.24-

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

P.I. 00420090839

Ufficio del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 24 DEL 18/11/2015

Oggetto: Nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 9, della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. del nuovo Assessore Comunale Miracola Giuliano Giuseppe, in sostituzione dell'Assessore dimissionario Mancari Antonio.

ILSINDACO

VISTA la propria determinazione n. 13 del 13.06.2013 con la quale, a seguito delle elezioni amministrative del 06 e 07 Maggio 2013, si è provveduto alla nomina della Giunta Comunale, delegando le rispettive attribuzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 della L.R. 7/92, come modificato dall'art. 40 della L.R. 26/93 e dall'art. 8 della L.R. 35/97;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 4596 del 13.11.2015 con la quale l'Assessore Comunale Sig. Mancari Antonio, a causa di motivi personali, ha dato le dimissioni dalla carica di Assessore;

RITENUTO opportuno, procedere alla nomina di un nuovo Assessore comunale al fine di reintegrare il plenum dell'organo esecutivo;

VISTO l'art. 12, comma 9, della L.R. 7/92, che attribuisce al Sindaco il potere di procedere a nuova nomina in caso di dimissioni di un componente della Giunta;

VISTO l'art. 12, commi 4 e 6 della L.R. 7/92, come modificati dall'art. I della L.R. 6/2011, ai sensi del quale "la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali";

VISTO l'art. 13 della suddetta L.R. 6/2011 che stabilisce la decorrenza di quanto previsto all'art. 4 dal 01.01.2012;

RICHIAMATA la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, n. 6 del 12/03/2012;

PRESO ATTO che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. 7/92, come modificato dalla L.R. 6/2011;

VISTO il provvedimento di revoca prot. 2867 del 10.07.2014 con cui il sig. Miracola Giuliano Giuseppe è stato revocato da componente della Giunta a seguito del provvedimento di sospensione della Prefettura di Messina prot. area II del 24.04.2014, per evitare la paralisi dell'attività amministrativa ed al contempo l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato.

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot.n. 96603 del 23.10.2015, registrata al protocollo dell'ente 4274 del 26.10.2015 con cui la Prefettura ha comunicato che *“in riferimento alla nota n. 4160 /2015 – nel richiamare le disposizioni normative in tema di sospensione e decadenza di cui al quarto e al sesto comma dell'articolo 11 del D.lvo 235/2012 si conferma che da informazioni direttamente assunte presso la Cancelleria della Corte di Appello di Messina, risulta essere stata emessa all'udienza del 14.10.2015 nei confronti degli Amministratori (Miracola Giuliano Giuseppe e Lo Sardo Antonino) , sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente cessazione della relativa sospensione della carica ricoperta.”*

CONSIDERATO che non è venuto meno il rapporto fiduciario con gli amministratori sopra menzionati
VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale e alla Carica di Sindaco, nonché l'inesistenza di ipotesi ostative della carica secondo le disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dal nominando Assessore Sig.Miracola Giuliano Giuseppe

VISTA altresì, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, con la quale il nominando Assessore ha attestato di non incorrere nel divieto di cui all'art. 12, comma 6 della L.R. 7/92. come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/201 I. ovvero di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il secondo grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i componenti del consiglio Comunale;

DATO ATTO che viene rispettato il limite di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 7/92, come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011. che fissa il numero dei Consiglieri Comunali che possono far parte della giunta nella misura massima della metà dei propri componenti;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L. R. 7/1992. "Il Sindaco può delegare a singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni";

DETERMINA

DI NOMINARE ASSESSORE COMUNALE, in sostituzione dell'Assessore dimissionario Sig. Mancari Antonio, il Sig. Miracola Giuliano Giuseppe, nato a Sant'Agata di Militello il 03.07.1979 delegando lo stesso ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii., le attribuzioni di seguito specificate:” mobilità- viabilità e trasporti”

DI DARE ATTO che l'assessore sopra nominato giuste dichiarazioni rese dalla stessa, non incorre in alcuna delle cause ostative di cui all'art.58 del D.legs. n.267/2000, non incorre in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché in quelle richiamate dall' art. 12 della L.R. n. 7/92;

DI DARE ATTO, altresì, che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 6/2011 in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta Comunale;

DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell' art. 15, comma 2 della L.R. 7/92, il nuovo Assessore Comunale, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell' O.R.EE.LL.;

DISPONE

CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii., della presente nomina venga data comunicazione al Consiglio Comunale.

LA NOTIFICA del presente provvedimento all'Assessore nominato e la trasmissione, in osservanza alla

prescrizione di cui all'art. 12, comma IO, della L. R. 7/92, di copia del presente atto, all'Ufficio Territoriale del Governo, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Aree.

IL SINDACO

Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole
Ai sensi dell'art.55 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria al seguente capitolo:

INTERVENTO N. 10450503	INTERVENTO N.	INTERVENTO N.	INTERVENTO N.
CAP.1 IMPEGNO N.62	CAP. IMPEGNO N.	CAP. IMPEGNO N.	CAP. IMPEGNO N.

Frazzanò, li' 18/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Antonio Mileti

Ufficio Segreteria

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A	
<input type="checkbox"/> Alla G.M. tramite il Segretario Comunale	<input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria
<input type="checkbox"/> Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/> Ufficio Personale	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune dal giorno 18/11/2015 col n. _____ di registro e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Frazzanò li _____

Il Responsabile del Servizio
Caterina Parrinella